

PROVINCIA DI BRESCIA**DELIBERAZIONE N° 19 del 31/03/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ANNO 2021.**

Sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presente	Assente
STURLA GIANLUIGI	Sindaco	SI	
MAGLI TOMASO	Assessore	SI	
BROGNOLI MAURO	Assessore	SI	

3

0

Ai sensi dell'art.97 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, partecipa alla Giunta Comunale il Vice Segretario **Antonelli dott. Gianfranco**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e per curare la verbalizzazione della seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **Gianluigi Sturla**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la con la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno introdotto il nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

VISTO il disposto dell'art. 1 della citata Legge 160/2019 comma 816: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;

VISTO inoltre il comma 837 art. 1 della Legge 160/2019: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 837, della suddetta legge il presupposto del canone per le aree e spazi mercatali è l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

DATO ATTO che, con apposito Regolamento adottato nella seduta del Consiglio Comunale del 31.03.2021 con atto n. 03, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è stata stabilita la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il canone patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai

tributi da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

DATO ATTO che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che si andranno ad approvare con la presente deliberazione;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come da **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita testualmente: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 Dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

- l'articolo 106, comma 4 bis, del D.L. 34/2020 che stabilisce "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267/ 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, con il quale è stata disposta ulteriore proroga del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, comma 4, del Decreto Legge "Sostegni" 22 marzo 2021, n.41 che ha ulteriormente differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, da tutti i presenti aventidiritto;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe 2021 del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale come da **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il Responsabile del procedimento è Sturla Gianluigi, e che la stesso ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Lombardia – sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato;

Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza;
Con successiva e separata votazione favorevole unanime;

DELIBERA

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Gianluigi Sturla

IL VICE SEGRETARIO
Antonelli dott. Gianfranco

(atto sottoscritto digitalmente)